



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 1° giugno 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Campoli (TE)**, ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

- visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
- visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2020, n. 9, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2019";

vista la deliberazione n. 288/2020/INPR, dell'11 dicembre 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 28 maggio 2021, n.24, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario dott. Giovanni GUIDA;

#### **FATTO e DIRITTO**

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 22 febbraio 2021, protocollo n. 1324, la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 e il questionario relativo agli oneri da contenzioso 2019, acquisito mediante sistema applicativo Con.Te in data 12 marzo 2021, del **Comune di Campi (TE)** - ente con 7.083 abitanti.

2. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

2.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per

gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

3. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2019, l'Organo di revisione, nell'apposita relazione, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria e alla gestione della liquidità. Ciò tenuto conto anche di quanto di accertato con deliberazioni - regolarmente pubblicate nel sito dell'Ente - n. 102 del 2019 e n. 138 del 2020 di questa Sezione, le cui conclusioni non possono che richiamarsi anche in questa sede e delle misure correttive adottate dall'Ente con deliberazione di Consiglio comunale, n. 915 del 30.09.2019.

3.1. L'Ente presenta un equilibrio di parte corrente positivo pari ad euro 1.739.166,80, dopo la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (FPV) di spesa per euro 163.085,57 ed aver rimborsato quote capitali per mutui e prestiti per euro 146.136,49.

L'equilibrio di parte capitale è negativo e pari a 232.357,15, così come quello complessivo che risulta essere pari a euro -1.734.061,31, a seguito delle variazioni effettuate in sede di rendiconto di euro 2.404.659,39.

Inoltre, si riscontra l'inserimento della quota annua da recuperare, pari a euro 196.970,37, generata a seguito del disavanzo anno 2017 - che ha posto a carico dei bilanci delle annualità 2018 e 2019 la quota di euro 152.582,51- e della quota annuale di euro 44.387,87, relativa al ripiano del disavanzo da rendiconto 2015 (delibera di Consiglio comunale n. 1 del 30.01.2018).

Tabella n. 1 - Equilibri

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	Totale (W= O+Z)
<b>Risultato di competenza</b>	<b>1.739.166,80</b>	<b>-232.357,15</b>	<b>W1 1.506.809,65</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio	8.36.211,58	-	836.211,58
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
<b>Equilibrio di bilancio</b>	<b>902.955,22</b>	<b>-232.357,15</b>	<b>W2 670.598,07</b>
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto	2.404.659,39	-	2.404.659,39
<b>Equilibrio complessivo</b>	<b>-1.501.704,17</b>	<b>-232.357,15</b>	<b>W3 -1.734.061,32</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su BDAP.

In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che: *"Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 2019, hanno precisato che tale nuova disciplina *"attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario complessivo di competenza" anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio..."*.

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al citato decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - *risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3)* - che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che *"il primo ("risultato di competenza") non presenta elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo")"*.

Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle

possibili variazioni prodotte degli accantonamenti effettuati, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

3.2. Questa Sezione rammenta che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'ente di assicurare la copertura della spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

Parimenti si evidenzia come l'Ente non riesca ad ottenere un equilibrio W3. Pur trattandosi, per l'esercizio 2019, di una rappresentazione a livello conoscitivo, si raccomanda un attento monitoraggio di tali saldi per gli esercizi futuri al fine di evitare situazioni di squilibrio che possono creare difficoltà nella gestione ordinaria.

3.3. Inoltre, si evidenzia che l'Amministrazione in esame ha subito gli effetti del terremoto in relazione al sisma del 2016.

Si ritiene opportuno ricordare che le risorse legate a tali eventi sono contabilizzate nel titolo IV "Entrate in conto capitale" e la relativa spesa nel capitolo 2.03 "contributi agli investimenti", anziché nel 2.04 "altri trasferimenti in conto capitale", permettendo così, di non gravare sull'equilibrio di parte corrente.

3.4. Infine, si ricorda che il Comune, negli anni 2013, 2014 e 2015, ha fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di liquidità, rispettivamente per euro 437.506,84, euro 1.610.000,00 ed euro 1.169.784,11 e che, a seguito delle precedenti istruttorie, sopra richiamate, e delle conseguenti misure correttive adottate dall'Ente, ad oggi risulta correttamente contabilizzata e sterilizzata.

Dalla relazione dell'Organo di revisione è emerso che non si è registrato un peggioramento del disavanzo di amministrazione rispetto all'esercizio precedente, ai sensi e per l'effetto dell'art. 39 ter del dl. n. 162 del 30 dicembre 2019 convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

3.5. In conclusione, sul punto, l'Ente è tenuto a adottare azioni volte ad assicurare e mantenere, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche provvedendo ad una revisione e riduzione della spesa corrente e l'Organo di revisione del Comune è tenuto a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

4. A chiusura dell'esercizio 2019, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati.

Tabella n. 4 - Residui

2019	Residui attivi	Residui passivi
Residui finali	16.817.603,63	11.687.017,14
2018	Residui attivi	Residui passivi
Residui finali	17.648.388,40	13.241.603,63

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Si rileva, anche per l'annualità in esame, un volume consistente di residui attivi e di residui passivi, quest'ultimi per la maggior parte riferibili alla missione 11 - *soccorso civile* - tipico degli enti colpiti da eventi sismici. Si rileva una eccedenza dei residui attivi sui residui passivi e una scarsa efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nella fase della riscossione.

Sul punto, nelle misure correttive precedentemente trasmesse, l'Ente assicurava che, per quanto attiene ai residui attivi si sarebbe provveduto ad un controllo sostanziale e non solo formale; si sarebbe verificata la sussistenza del titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, accertando nel contempo la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza, cosicché ove risultasse che il credito di fatto, non è più esistente, esigibile o comunque, riscuotibile sarebbe stato stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione. Per quanto attiene ai residui passivi si sarebbe provveduto ad un controllo sostanziale e non solo formale al fine di individuare situazioni debitorie che possono essere cancellate dal conto del bilancio.

Dall'analisi delle misure correttive trasmesse, per quanto concerne la scarsa capacità di riscossione tributaria che, a causa del sisma e delle molteplici difficoltà e criticità verificatesi in seguito ad esso, ha subito un forte rallentamento, l'Ente assicurava che presto avrebbe iniziato le azioni cautelari ed esecutive di cui al DPR 602/73.

4.1. Sul punto, sebbene sia emerso un miglioramento nella gestione dei residui, ma non nella capacità di riscossione tributaria, questa Sezione - in attesa di poter verificare l'efficacia delle misure adottate analizzando il primo rendiconto sul quale possono aver inciso - rinnova la raccomandazione ad agire sulla massa dei residui sia attivi che passivi e ricorda che un'attenta e continua analisi dei residui, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente nel rispetto del principio di veridicità, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, peraltro, indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Si rammenta, inoltre, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente all'Amministrazione una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui definizione non può prescindere dalla predetta ricognizione che va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate.

5. Il rendiconto 2019 è stato approvato con deliberazione del 1° agosto 2020, n. 11, dunque, in ritardo rispetto ai termini fissati dal legislatore, tenuto anche conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Considerando il biennio 2018-2019, l'andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue.

Tabella n. 2 - Risultato di amministrazione

	2018	2019
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>4.494.368,13</b>	<b>4.838.927,42</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	1.769.618,48	5.009.229,45
Fondo anticipazione di liquidità	2.880.884,01	2.788.897,34
Fondo contenzioso	20.000,00	20.000,00
Fondo accantonamento fine mandato	-	1.260,00
Fondo perdite società partecipate	15.000,00	-
<i>Totale parte accantonata</i>	<i>4.685.502,49</i>	<i>7.834.386,79</i>
<b>Parte vincolata</b>		
<i>Totale parte vincolata</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<i>Totale parte destinata agli investimenti</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>-191.134,36</b>	<b>-2.995.459,37</b>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

5.1. Giova ricordare che l'articolo 187 del Tuel, tra l'altro, precisa che «il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati», e al primo comma stabilisce che «nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188» (c.d. risultato di amministrazione sostanziale).

Dalla norma richiamata emerge, dunque, che, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, anche se un Ente registra un risultato di amministrazione formale positivo, deve comunque essere considerato in disavanzo se il risultato di amministrazione sostanziale non è anch'esso positivo e, quindi, dovrà procedere ad applicare immediatamente tale posta nel bilancio di previsione.

A regime (ossia, per i disavanzi che emergono successivamente all'operazione di riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118 del 2011) il ripiano del disavanzo deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 188 del Tuel.

Quando il disavanzo è emerso in sede di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015, il

ripiano deve essere rispettoso anche delle ulteriori modalità prescritte dal decreto Mef del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: *“Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011”*. In ossequio al decreto Mef l'eventuale disavanzo (la voce *“Totale parte disponibile”* del prospetto di cui all'allegato 5/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 che riporta un valore negativo) può essere ripianato con modalità temporali più favorevoli. Ne deriva che, mentre *«la quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014»* deve essere ripianata *«dagli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»*, l'eventuale maggior disavanzo al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al dicembre 2014 come sopra definito - e solo quello - può essere ripianato avvalendosi delle previsioni del decreto Mef 2 aprile 2015 in non più di 30 esercizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del d.lgs. n. 118/2011.

Il ripiano del maggior disavanzo emerso al 1° gennaio 2015 deve essere verificato in sede di approvazione del rendiconto 2015 e poi in sede di approvazione dei rendiconti successivi, ai sensi dell'articolo 4 del più volte citato decreto Mef 2 aprile 2015.

In applicazione della normativa sopra richiamata l'Ente ha recuperato la quota annuale di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (euro 44.387,87) e la quota di euro 152.582,51, relativa al disavanzo 2017 che, con il risultato di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2018, pari a euro -191.134,36- risultando migliore rispetto alla quota di disavanzo applicata - risulta già coperto. Nell'esercizio in esame risulta accantonata, nel prospetto degli equilibri, la quota di euro 196.970,37, come sopra già evidenziato.

5.2. Dall'analisi della documentazione è emerso che, con delibera n. 13, del 1° agosto 2020, l'Ente ha deciso di *“ripianare il disavanzo di amministrazione di € 2.995.459,37, risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, approvato con propria deliberazione n.11 del 1° agosto 2020, con procedura prevista ai sensi dell'art. 39-quater, D.L. n. 162/201, negli esercizi 2021 - 2035 e finanziato mediante l'utilizzo di entrate correnti, per una quota annua di € 199.697,30”*.

Dall'analisi contabile, il criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione del FCDE risulta essere quello ordinario. Tale accantonamento rappresenta il 29,78 per cento rispetto al totale dei residui attivi (euro 16.817.603,63) ed è pari al 51,30 per cento rispetto al totale dei residui attivi decurtato dei residui del Titolo 2, del Titolo 4 e del Titolo 9 (euro 9.763.738,27). Nell'annualità 2018, il calcolo in esame è stato effettuato con metodo semplificato (euro 1.769.618,48) ed è risultato emergere un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art.



39-quater del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito nella legge n. 8 del 28 febbraio 2020, come di seguito evidenziato.

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione Rendiconto 2018	+	1.769.618,48
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2019 (previsioni definitive)	+	836.211,58
3	Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	-	-1.144.781,63
4	Totale risorse disponibili al 31/12/2019 (1+2-3)		1.461.048,43
5	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2019		5.009.229,45
6	Disavanzo da ripianare (dal 2021 e in massimo 15 esercizi)	-	3.548.181,02

Fonte: Deliberazione Consiglio n. 11 dell'1° agosto 2020.

5.3. Giova ricordare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che l'articolo 36 del decreto l.gs. n. 118 del 2011 (come modificato dall'articolo 9, comma 1, del d.l. n.102 del 31 agosto 2013), impone, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di un "fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili".

Inoltre, come previsto dal principio contabile 4/2, a decorrere dal rendiconto 2019 non è più possibile utilizzare il metodo semplificato. Il citato d.l. n. 162 del 2019 ha previsto disposizioni per il ripiano del disavanzo finanziario degli enti locali eventualmente emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, nel caso che questo sia generato dalla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019. La norma (art. 39-quater del d.l. n. 162 del 2019) prevede che: "al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti". (...) Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La

manca adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

5.3. Conclusivamente, sul punto, per quanto sopra esposto e poiché l'Ente chiude, l'annualità 2019, con la parte disponibile negativa (euro 2.995.459,47) inferiore rispetto all'importo massimo del disavanzo ripianabile in 15 anni (-3.548.181,02), al ripiano dell'importo di euro 2.995.459,37 appare applicabile l'articolo 39-quater, D.L. n. 162/2019.

6. Nell'esercizio considerato il fondo cassa, che accoglie anche le risorse provenienti dal sisma 2016, risulta esiguo e totalmente vincolato ed è stato fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria, totalmente restituita.

Tabella n. 3 - Fondo cassa finale

	2019
<b>FONDO CASSA FINALE</b>	53.181,53
<i>di cui vincolati</i>	53.181,53
Anticipazione di tesoreria	2.179.364,08

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Tabella n. 3.1-andamento cassa ultimo biennio

	31/12/2018	31/12/2019
Fondo di cassa iniziale	1.006.536,34	89.273,83
<i>di cui fondi liberi</i>		
<i>di cui fondi vincolati</i>	269.307,17	89.273,83
Decrementi per pagamenti		36.092,30
Fondi vincolati		53.181,53
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12.	180.033,34	-
<b>FONDI CASSA FINALE</b>	89.273,83	53.181,53

Fonte: relazione Organo di revisione 2018 e 2019.

Dalla relazione dell'Organo di revisione è emerso che: "L'ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019. L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31/12. L'ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazione di tesoreria. Si segnala che il ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria rientra tra gli indicatori che denotano squilibrio finanziario. Si invita l'ente a porre in essere idonei provvedimenti correttivi limitando l'anticipazione di tesoreria al carattere di eccezionalità che essa dovrebbe avere. Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2019 è stato di euro 2.179.364,08".

6.1. Questa Corte, rinviando a quanto rilevato nelle precedenti istruttorie in merito al ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria e ricordando quanto, sul punto, riportato nelle misure correttive - creazione di apposita unità operativa che possa tenere sotto controllo le entrate, al fine di incrementarne i flussi e attuazione di una adeguata *spending review* - e, pur rilevando gli indici di un primo miglioramento in merito, ritiene assolutamente condivisibili le sopra riportate raccomandazioni dell'Organo di revisione, rinnovando l'invito ad adottare al più presto le necessarie e concrete misure volte al riallineamento tra flussi in entrata e flussi in uscita, agendo in chiave prospettica o per incrementare *aliunde* il flusso in entrata o razionalizzando la spesa corrente.

Inoltre, si ribadisce l'assoluta necessità che l'Amministrazione adotti misure idonee a contenere il ricorso ad anticipazioni di tesoreria entro i limiti dettati dai principi di sana gestione finanziaria, anche attraverso una riprogrammazione del bilancio dell'Ente, con scelte atte a garantire l'incremento dell'ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti.

7. In merito alla puntualità dei pagamenti, l'Organo di revisione, nel questionario, comunica che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, e che, in caso di superamento dei termini, ha indicato misure correttive.

Nel sito *internet*, nella sezione dedicata: "Amministrazione Trasparente", non risulta pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Sul punto questa Sezione, nel rispetto degli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l'adozione decisa di una "*cultura dei pagamenti rapidi*", rinnova l'invito a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare l'efficientamento dei propri uffici onde ridurre i termini delle corresponsioni, raccomandando l'implementazione di ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o procedure automatizzate, al fine di completare in termini ordinari i relativi adempimenti.

8. Il questionario testimonia il rispetto del limite d'indebitamento, poiché il dato rilevato è pari allo 0,26 per cento.

9. Nell'esercizio 2019, come nelle passate annualità, l'Ente ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 46.366,13 (art. 184 del Tuel), così come è emerso dall'analisi del relativo questionario trasmesso, a questa Corte, in data 8 marzo 2021. Sul punto, l'Organo di revisione, nella relazione, ha evidenziato che gli atti dovranno essere trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti, secondo quanto disposto dal comma 5, dell'articolo 23 della

legge n. 289/2002.

Questa Sezione, nel sollecitare tale doveroso adempimento, ritiene di ricordare che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Pertanto, si raccomanda di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione dei debiti in parola.

10. Relativamente agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 30 dicembre 2020, l'Ente ha approvato, nei termini di legge, la ricognizione delle partecipate al 31 dicembre 2019, ha provveduto alla pubblicazione nel sito istituzionale e ha effettuato l'invio della deliberazione a questa Sezione regionale di controllo, in data 21 maggio a seguito di sollecito telefonico.

Nel sollecitare tale trasmissione, si evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette: Montagne Teramane e Ambiente S.p.a., con quota di partecipazione del 7,10 per cento, in alienazione entro il 31 dicembre 2021; Ruzzo reti S.p.a., con quota di partecipazione del 2,27 per cento, dichiarata da mantenere; Consorzio Punto Europa Teramo società consortile a r.l., con quota di partecipazione dell' 1,39 per cento, in alienazione entro il 31 dicembre 2021; Innova S.p.a., con quota di partecipazione dell' 1,00 per cento, in liquidazione; e le seguenti partecipazioni indirette: Idros s.r.l., - attraverso la Ruzzo reti S.p.a.- con quota di partecipazione del 70 per cento, in liquidazione e completamente svalutata in bilancio; Teramo Ambiente S.p.a. - attraverso la società Montagne Teramane e Ambiente S.p.a.- con quota di partecipazione del 2 per cento, dichiarata da mantenere; Flag Costa Blu euro 500,00- attraverso il Consorzio Punto Europa SCARI- in dismissione; GAL Gran sasso Laga euro 500,00, in dismissione; DMC Hadriatica euro 2.500,00, in dismissione e DML Riviera dei Borghi D'Acquaviva euro 20.000,00, in dismissione.

10.1. Questa Corte raccomanda il rispetto di tali termini per la conclusione delle procedure e la massima vigilanza, onde evitare ritardi che possano produrre ulteriori costi.

11. Circa la trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza relative all'esercizio 2019, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del dl. n. 138 del 2011, l'Ente non ha provveduto all'invio a questa Corte.

Nel sollecitarne la trasmissione, questa Sezione ritiene opportuno ricordare all'Ente l'adozione di uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza le quali, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

12. L'analisi condotta sul questionario 2019 ha fatto emergere, altresì, come ulteriore criticità, la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. L'Organo di revisione attesta che: "a seguito delle comunicazioni inviate dall'Ente in data 20.1.2020, per poter procedere alla riconciliazione dei rapporti creditori debitori, non risultano pervenuti, alla data odierna, tutti i prospetti delle società partecipate. Si elencano quelli ricevuti: Co.Tu.Ge, (asseverata dall'Organo di revisione) Ruzzo Reti S.p.a. (non asseverata dall'Organo di revisione) Mo.Te. (non asseverata dall'Organo di revisione). L'Organo di revisione ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati. Per quanto propria competenza l'organo di revisione ha verificato la nota informativa redatta dal responsabile del servizio finanziario attestandone la corrispondenza dei dati contabili esposti con le risultanze delle scritture contabili dell'ente. Dalla nota informativa risultano discordanze, motivate dall'ente, con il Co.Tu.Ge. e con il Mo.Te".

#### **P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

#### **ACCERTA**

le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a verificare sempre la corretta costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, a garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile – anche attraverso un puntuale contrasto dell'evasione tributaria – al fine di conseguire e salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica nonché ad effettuare un'attenta e continua analisi dei residui e della gestione della liquidità ed infine a porre maggiore attenzione ai rapporti con gli Organismi partecipati ed alle pubblicazioni sul proprio sito istituzionale, in particolar modo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti del periodo in esame e per gli esercizi futuri.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

#### **DISPONE**

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Campi (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 1° giugno 2021.

L'Estensore  
Giovanni GUIDA  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
09.06.2021 08:27:18  
UTC

